



COMUNE DI ASSEMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 73

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12. 2017 ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

L'anno **2018** addì **20** del mese di **Dicembre** nel Comune di Assemini, presso l'aula Consiliare, convocato con appositi Avvisi per le ore **16.30**, si è riunito in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
CARIA SILVIA	SI	MEREU PAOLA	NO
CERA ANDREA	SI	MOLINU GIANLUCA	SI
CONGIU NICOLA	SI	PILLONI RICCARDO	SI
CONSALVO FRANCESCO	NO	PINTUS DAVIDE	SI
CROBEDDU FILOMENA	SI	SABEDDU GIORGIO	SI
DEIDDA VINCENZA	SI	SANNA SANDRO	SI
DEMONTIS STEFANO	SI	SCANO ANTONIO	NO
DESOGUS FRANCESCO	NO	SERRA EMANUELA	SI
FANNI MANUELA	SI	STARA SABRINA	SI
GARAU LUIGI	NO	TUVERI FILIPPO	SI
LECIS FRANCESCO	SI	URRU ALESSANDRO	SI
LICHERI SABRINA	SI	VENTURELLI MATTEO	SI
MELIS IVANO	NO		

Totale Presenti 19

Totale Assenti 6

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA

Sono nominati scrutatori i Consiglieri PINTUS DAVIDE, CONGIU NICOLA, STARA SABRINA



COMUNE DI ASSEMINI

Il Presidente del Consiglio Silvia Caria introduce il secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto <<**Piano di razionalizzazione – revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 art. 20, D. Lgs 19 agosto 2017, n. 100 ricognizione partecipazioni possedute**>> e concede la parola all'Assessore per la relazione di competenza.

Illustra la proposta l'Assessore al Bilancio e Programmazione, Dr. Carta (come integralmente riportato nel verbale generale di seduta).

Il Presidente del Consiglio dà lettura del dispositivo della proposta n. 101 del 18.12.2018 recante ad oggetto <<**Piano di razionalizzazione – revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 art. 20, D. Lgs 19 agosto 2017, n. 100 ricognizione partecipazioni possedute**>> e invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sul proposta testé discussa.

L'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il seguente:

- **Consiglieri presenti e votanti n. 19**
- **Consiglieri assenti n. 6 (Melis, Consalvo, Desogus, Mereu, Scano, Garau).**
- **Voti favorevoli n. 15**
- **Voti contrari n. –**
- **Astenuti n. 4 (Lecis, Demontis, Venturelli, Stara)**

Il Presidente del Consiglio invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto in merito all'immediata esecutività, con il seguente esito:

- **Consiglieri presenti e votanti n. 19**
- **Consiglieri assenti n. 6 (Melis, Consalvo, Desogus, Mereu, Scano, Garau).**
- **Voti favorevoli n. 15**
- **Voti contrari n. –**
- **Astenuti n. 4 (Lecis, Demontis, Venturelli, Stara)**

Visto l'esito delle votazioni sopra riportate,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo scioglimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (B), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 26, comma 11 del T.U.S.P., si procede alla revisione periodica, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.201, pertanto il **Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso**

possedute alla data del 31.12.2017, effettuando con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo della società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno oggetto ad attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c. 2 del Testo unico;

2) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO conto che si è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Assemini e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.:

- in società che alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché all'incidenza dell'ente sulla loro gestione;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la revisione periodica è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

RICHIAMATO quanto stabilito dalla Corte dei Conti Liguria n. 3/2018 e Piemonte n. 42/2018 le quali hanno ritenuto che rientrino nella definizione di società a controllo pubblico anche quelle in cui più amministrazioni pubbliche dispongano dei voti e dei poteri dell'articolo 2359 del Codice Civile. Le recenti linee guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro del 23 novembre 2018 (condivise dalla Corte dei Conti) hanno ribadito la posizione espressa dalla Corte e dalla Struttura di Monitoraggio e controllo, evidenziando che sono società a controllo sia quelle in cui vi è un "controllo solitario" da parte di un unico ente sia quello in cui vi è un controllo congiunto da parte di più amministrazioni pubbliche. Circostanza che si verifica non solo se vi sono norme di legge,

statutarie, patti societari o vincoli contrattuali ma anche quando tali soci, se pur non dispongano singolarmente della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, esercitano un'influenza anche tramite comportamenti concludenti.

TENUTO conto che le società partecipate direttamente dal Comune di Assemini e i consorzi ai quali aderisce risultano essere le seguenti:

- A. Abbanoa S.p.A.;
- B. Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP);
- C. Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS ex Ato);
- D. Its Area Vasta S.C.a.r.l.;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, sezione di Controllo della Sardegna n. 123/2016/VSGF con la quale si approvava in Camera di Consiglio l'allegata relazione di controllo avente ad oggetto "Monitoraggio sulla presentazione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e sulla relazione sui risultati conseguiti da parte degli enti locali della Sardegna" dalla quale emerge, tra l'altro, che nella valutazione conclusiva la Corte dei Conti raccomanda testualmente *"la necessità immediata di istituire o individuare degli uffici incaricati in ogni comune di divulgare gli indirizzi generali o specifici, distinti a ciascuno degli organismi partecipati e di svolgere appositi conseguenti controlli"*;

CONSIDERATO che, alla data odierna, non risulta alcuna proposta di deliberazione indirizzata all'attenzione del Consiglio Comunale da parte del servizio competente in materia di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2017;

VISTA la scadenza del 31 dicembre 2018, di presentazione al Consiglio Comunale della proposta di revisione periodica delle partecipazioni artt. 20 e 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, i servizi finanziari hanno proceduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dall'ente al fine del rispetto del dettato normativo suindicato;

TENUTO conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi finanziari, in conformità ai sopra indicati criteri, ed in particolare in applicazione del punto 4. suindicato di cui alle linee guida di indirizzo contemplate dalla Corte dei Conti. L'esame ricognitivo ha avuto come oggetto la verifica dei dati disponibili e rilevabili anche dai siti delle rispettive società delle quali si detiene la partecipazione: natura giuridica della società, quota di partecipazione, funzioni svolte in favore dell'ente, onere complessivo a carico dell'ente, numero di rappresentanti e utile o perdita rilevabile dai bilanci consuntivi per le annualità 2015 – 2017;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'elenco allegato contraddistinto dalla lettera "A" allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Dall'esito emerge, in ottemperanza a quanto

stabilito dalla suindicata sentenza della Corte dei Conti, sezione di controllo per il Veneto, che non vengono rappresentate nel piano di razionalizzazione le quote di partecipazione del Comune di Assemini detenute nell'Ente di Governo dell'ambito della Sardegna;

VERIFICATO che in base a quanto debitamente motivato e riportato nell'allegato "A" della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, non sussistono le motivazioni per l'alienazione/razionalizzazione delle suindicate partecipazioni e, pertanto, si ritiene dover mantenere le quote di partecipazione delle società suindicate;

TENUTO conto che le società delle quali l'Ente detiene le partecipazioni sono di particolare rilevanza in quanto, oltre ad essere direttamente correlate allo svolgimento di attività di competenza dell'ente, sono dirette al perseguimento degli interessi prioritari (servizi pubblici locali diretti alla popolazione), con un conseguente contenimento dei costi di funzionamento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17.11.2017 recante ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.L.gs. 18 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute" con la quale:

- si approvava la ricognizione delle partecipazioni Abbanoa S.p.A. e I.T.S. Area Vasta S.C.ar.L. possedute dal Comune di Assemini alla data del 23 settembre 2016 e Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP);
- si manteneva la partecipazione, seppur minoritaria, senza interventi di razionalizzazione, nelle società partecipate suindicate;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 08.10.2018 recante ad oggetto "Bilancio Consolidato 2017 – Individuazione componenti gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) del Comune di Assemini e determinazione del perimetro di consolidamento",

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.267 del 18.8.2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 38 del 19.12.2018

RICHIAMATI:

- il D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii;
 - il D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii;
-

- lo Statuto dell'Ente;

DELIBERA

DI prendere atto della premessa.

DI approvare il Piano di razionalizzazione - Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12. 2017, a seguito della ricognizione delle partecipazioni possedute, come previsto dagli artt. 20 e 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

DI prendere atto che, alla data del 31.12.2017, le società partecipate direttamente dal Comune di Assemini ed i consorzi ai quali si aderisce risultano essere le seguenti:

- A. Abbanoa S.p.A.;
- B. Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP);
- C. Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS ex Ato);
- D. Its Area Vasta S.C.a.r.l.

DI approvare la revisione periodica delle seguenti partecipazioni (escludendo per i motivi suindicati Egas ex Aato), possedute dal Comune di Assemini alla data del 31.12.2017, accertandole come da allegato contraddistinto dalla lettera "A" allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- A. Abbanoa S.p.A.;
- B. Its Area Vasta S.C.a.r.l.
- C. Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP).

DI mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, senza interventi di razionalizzazione, nelle società partecipate suindicate, per le motivazioni riportate nell'allegato contraddistinto dalla lettera "A" e in ottemperanza all'applicazione dei criteri di cui al T.U.S.P. e per le quali è stata effettuata la ricognizione senza peraltro disporre un intervento di razionalizzazione.

DI trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate e ai consorzi ai quali aderisce.

DI comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro.

DI trasmettere copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dal T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo.

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO DIGITALMENTE
CARIA SILVIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE
DR. REMO ORTU

La presente deliberazione viene pubblicata in data ___/___/_____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE
DR. REMO ORTU

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___/___/_____, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/___/_____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli Atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Assemini.